



X Legislatura

Risoluzione n. 1/2015

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 - **COM (2015) 10 final.**

RELATORE: On.le Giuseppe AIETA

IL DIRIGENTE
F.TO MAURIZIO PRIOLO

IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE AIETA

APPROVATA ALL'UNANIMITÀ DALLA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA NELLA SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2015.

Risoluzione avente ad oggetto

Partecipazione alla procedura di verifica dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ai sensi del protocollo n. 2 del trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea – Dialogo politico con le Camere del Parlamento italiano

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 - COM (2015) 10 final.

La II Commissione Consiliare Permanente del Consiglio regionale della Calabria

Visti

- l'art. 117, comma 5, della Costituzione;
- l'art. 5, commi 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea sui principi di sussidiarietà e proporzionalità;
- l'art. 12 del Trattato sull'Unione europea, che riconosce il contributo dei Parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura di “*early warning*”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà;
- l'art. 6 del Protocollo sopra richiamato, che prevede espressamente il coinvolgimento dei Parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei Parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;
- gli artt. 172 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3 e l'articolo 182, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base ai quali l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e promuove il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, anche con azioni specifiche al di fuori dei fondi a finalità strutturali che sono ricomprese all'interno di programmi quadro pluriennali adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, l'art. 8, comma 3 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), l'art. 9,

comma 2 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea) e 24 (Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea);

- la legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 e succ. mod. (Statuto della Regione Calabria) e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 42 sul concorso della Regione Calabria alla determinazione delle politiche dell'Unione europea e sulla partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei;
- la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013.

Premesso

- che il principio di sussidiarietà, enunciato dall'art. 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che *“nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti a livello di Unione”*;
- che la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione pratica del principio di sussidiarietà e di esercizio di *governance multilivello*;

valutati

- la rilevanza della proposta di regolamento, oggetto della presente Risoluzione, in merito all'impatto positivo sulla ripresa economica, sulla creazione di posti di lavoro, sulla crescita a lungo termine e sulla competitività che dovrebbe generare il Piano di investimenti per l'Europa, c.d. Piano Juncker, di cui la proposta di regolamento è il naturale seguito legislativo e finanziario, prevedendo le dotazioni di bilancio necessarie a rilanciare gli investimenti nell'Unione attraverso la costituzione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici;
- il sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono uno dei beneficiari fondamentali del nuovo fondo, in considerazione del ruolo

essenziale che svolgono per l'economia, specie in termini di creazione di occupazione, innovazione e crescita;

considerato che

- nella lista dei progetti finanziabili presentati dall'Italia, all'interno degli investimenti selezionati nel settore TRASPORTI, sono stati inseriti il Porto di Gioia Tauro e il tratto autostradale Salerno – Reggio Calabria;
- all'interno del settore INFRASTRUTTURE SOCIALI di particolare interesse risultano, altresì, i progetti rientranti nel piano "La buona scuola", che riguardano la messa in sicurezza e l'ammodernamento degli edifici scolastici e la completa digitalizzazione delle scuole;
- così parimenti, il Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico e il Programma per la riqualificazione dei siti contaminati, presenti nel settore RISORSE e AMBIENTE, rappresentano investimenti chiave alla luce delle criticità e delle esigenze del territorio calabrese;

formula le seguenti osservazioni

Premessa

La crisi finanziaria globale ha colpito duramente il continente europeo, provocando una considerevole diminuzione degli investimenti. Rispetto al 2007 i livelli medi di investimento registrano una caduta del 15% con punte eccezionali in alcuni Stati membri, fra cui l'Italia (-25%).

Nell'attuale contesto macroeconomico europeo, che presenta alti tassi di disoccupazione e crescita assente, il rischio di depressione economica o stagnazione secolare non è affatto remoto. Proprio per scongiurare una tale prospettiva la Commissione europea, guidata dal Presidente Jean Claude Juncker, ha deciso di attuare la discontinuità politica abbandonando le politiche di mera austerità finora adottate e annunciando l'obiettivo politico prioritario del rilancio della crescita e dell'occupazione attraverso *il Piano di investimenti per l'Europa: Un nuovo inizio (c.d. Piano Juncker)*, presentato nella comunicazione COM (2014) 903 del 16 novembre 2014. Il Piano si articola in tre pilastri:

1. la mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel triennio 2015-2017, di cui 240 miliardi destinati ad investimenti strategici a lungo termine e 75 miliardi riservati al finanziamento del sistema delle imprese medio – piccole (fino a 250 dipendenti) e a medio capitale (da 250 a 3000 dipendenti).;
2. l'effettiva ricaduta degli investimenti aggiuntivi sull'economia reale;
3. il rafforzamento della prevedibilità normativa e il miglioramento del contesto regolamentare (qualità delle istituzioni, funzionamento della giustizia e delle procedure di *public procurement*, oneri amministrativi per le imprese), spesso disincentivante per gli investitori privati.

La proposta di regolamento COM (2015) 10 che istituisce *il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)*, instaura il necessario quadro giuridico e prevede le dotazioni di bilancio del Piano di investimenti per l'Europa; la proposta, oggetto della Risoluzione, contiene previsioni relative alle risorse finanziarie ed alle relative garanzie, alle finalità di utilizzo delle risorse ed alla *governance* del fondo.

Sul rispetto del principio di sussidiarietà

Per le ragioni esposte in premessa, si ritiene che la proposta di regolamento rispetti il principio di sussidiarietà, tenuto conto che gli obiettivi preposti non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (a causa del diverso margine di azione rispetto al proprio bilancio), ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione sia per la portata che per gli effetti derivanti. Sotto il profilo dello strumento giuridico prospettato, la scelta del regolamento appare conforme con il principio di proporzionalità, in quanto garantisce una più omogenea applicazione nell'ordinamento degli Stati membri.

Nel merito

Le considerazioni di merito riguardano essenzialmente gli aspetti legati alla capacità effettiva di raggiungere gli obiettivi prestabiliti, come di seguito meglio specificato:

A) quanto al Fondo europeo per gli investimenti strategici

la proposta di regolamento non provvede direttamente ad istituire il Fondo, ma ne rinvia la creazione ad un successivo accordo tra la Commissione europea e la BEI che non è patrimonialmente responsabile per gli obblighi del fondo, essendo lo stesso gestito in regime di separazione patrimoniale e contabile (Capo I, art. 1, paragrafo 1; art. 2, paragrafo 1);

Per quanto riguarda la dotazione finanziaria si prevede che l'Unione europea metta a disposizione appena 21 miliardi a titolo di garanzia, mentre la BEI contribuisca con 5 miliardi (Capo II, artt. 4, 5, 6, 7, 8); avvalendosi di questa garanzia, il FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti per un importo di 60 miliardi di euro che, a loro volta, dovrebbero originare investimenti pubblici e privati per 315 miliardi di euro nel triennio dal 2015 al 2017, con un effetto leva pari a 1 a 15.

Ciò premesso, questa Commissione manifesta qualche perplessità sui seguenti punti:

la scelta di istituire un Fondo ad hoc, inizialmente privo di capitale, che avvalendosi della garanzia UE, dovrebbe incentivare la partecipazione degli Stati membri, delle banche di promozione nazionale e di investitori privati alla costituzione della dote finanziaria;

la partecipazione degli Stati membri al finanziamento del fondo in assenza di criteri che assicurino una proporzionalità tra contributi versati e investimenti finanziati dal fondo medesimo nel proprio territorio;

B) quanto agli investimenti nell'Unione

L'art. 1, paragrafo 2 prevede la partecipazione di soggetti privati agli investimenti strategici. Trattandosi di progetti infrastrutturali a lungo termine, la cui

redditività è incerta, ciò potrebbe rivelarsi un deterrente al finanziamento privato, con la conseguenza di compromettere l'effetto moltiplicatore 1 a 15 stimato dalla Commissione europea in termini di investimenti nell'economia reale.

Secondo questa Commissione, inoltre, la scelta di affidare ad organismi tecnici e non politici la decisione finale sui progetti da finanziare effettivamente e in via prioritaria, come previsto dall'art. 3, se assicura la validità tecnica e la sostenibilità finanziaria dei progetti, non risponde all'esigenza del Piano di investire nelle aree dell'Unione più depresse economicamente e dove il calo degli investimenti pubblici e privati è stato più marcato. Tale priorità, al di là degli specifici obiettivi del Piano Juncker, è chiaramente stabilita dall'art. 174, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale "in particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite";

C) quanto ai finanziamenti alle PMI

In base all'art. 1, paragrafo 1, il FEIS ha un duplice obiettivo: sostenere gli investimenti dell'Unione e offrire un maggiore accesso ai finanziamenti alle piccole e medie imprese fino a un massimo di 3000 dipendenti.

Con riferimento al secondo punto, la proposta di regolamento prevede che una parte delle risorse del FEIS possa essere dedicata a tale finalità (75 miliardi sui 315 complessivi).

Questa Commissione sottolinea come i fondi messi a disposizione dal FEIS possano essere un'ottima occasione per implementare politiche a favore delle PMI e imprese a medio capitale per la realizzazione di programmi d'investimento che favoriscano la creazione di posti di lavoro, la crescita a lungo termine e la competitività.

In particolare per la nostra Regione si tratterebbe di uno strumento prezioso, in considerazione dei seguenti fattori:

la presenza di 109.987 imprese rilevate nell'ultimo censimento ISTAT, che corrispondono al 2,5% del totale nazionale;

la significativa concentrazione di micro e piccole imprese, che nel settore artigianale, secondo i dati forniti da Artigiancassa Calabria, rappresentano il 2,4% su base nazionale;

la situazione congiunturale sfavorevole che dal 2010 ad oggi ha determinato una riduzione dell'8% del numero delle imprese artigiane;

la drastica riduzione di finanziamenti pubblici a favore delle Regioni che, pertanto, hanno maggiori difficoltà a sostenere misure finalizzate all'imprenditoria locale;

la riduzione del flusso di finanziamento dei settori produttivi da parte degli intermediari finanziari correlato al *credit crunch*.

Tuttavia, la proposta di regolamento non definisce modalità e criteri attraverso i quali gli interventi del nuovo fondo potranno nel concreto realizzarsi e quali siano gli elementi originali o migliorativi rispetto alla situazione attuale come, ad esempio, le azioni della BEI a sostegno dell'accesso al credito delle PMI o altri strumenti nazionali equivalenti come il Fondo di garanzia per le PMI.

Tutto ciò premesso e considerato**dispone**

l'invio della presente Risoluzione

- alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché alle relative Commissioni competenti in materia di affari europei, ai fini della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ;
- al Comitato delle regioni-rete di sussidiarietà e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee – CALRE;
- alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, affinché abbia massima diffusione tra le Assemblee legislative regionali e delle Province autonome;
- al Presidente della Regione Calabria, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Dirigente del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE

DELLA II[^] COMMISSIONE

F.to Maurizio Priolo

IL PRESIDENTE

DELLA II[^] COMMISSIONE

F.to Giuseppe Aieta